

Pubblicato il 05/06/2019

N. 03037/2019 REG.PROV.COLL.
N. 03569/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3569 del 2018, proposto da
Cinzia Mirabella, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Sarro, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Torre del Greco, non costituito in giudizio;

nei confronti

Gabriele Capuani, non costituito in giudizio;

per la riforma

- del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale elettorale datato 25.07.2018
relativo alle elezioni del Consiglio Comunale di Torre Del Greco nella parte in
cui attribuisce – nell'ambito dei voti assegnati alla lista n. 11 avente il
contrassegno “Forza Italia” - n. 508 voti di preferenza al candidato sig.
Gabriele Capuani (cifra individuale 2789) collocandolo come primo dei non
eletti con tre voti in più rispetto alla ricorrente a cui sono stati attribuiti 505
voti di preferenza (cifra individuale 2786) e che si è conseguentemente
collocata come seconda dei non eletti;

- del “Prospetto dei voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato alla carica di consigliere comunale in tutte le sezioni elettorali del Comune” per la lista n. 11 avente contrassegno “Forza Italia” (modello 302AR), allegato al verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale elettorale, nella parte in cui attribuisce al candidato Gabriele Capuani, in riferimento alla Sezione n. 85, n. 26 voti di preferenza anziché i 6 voti indicati nel verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale della Sezione n. 85;
 - dell'atto dell'Ufficio Centrale elettorale datato 20.07.2018, acquisito al protocollo comunale al n. 50677 del 23.07.2018, di proclamazione degli eletti al Consiglio Comunale di Torre Del Greco;
 - di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente
- e per la conseguente correzione del risultato elettorale

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2019 la dott.ssa Antonella Lariccia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 21-26 settembre 2018 la sig.ra sig.ra Cinzia Mirabella, invoca la riforma del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale elettorale datato 25.07.2018 relativo alle elezioni del Consiglio Comunale di Torre Del Greco nella parte in cui attribuisce – nell'ambito dei voti assegnati alla lista n. 11 avente il contrassegno “Forza Italia” - n. 508 voti di preferenza al controinteressato sig. Gabriele Capuani collocandolo come primo dei non eletti con tre voti in più rispetto alla ricorrente medesima, a cui sono stati attribuiti 505 voti di preferenza, oltre che del “Prospetto dei voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato alla carica di consigliere comunale in tutte le sezioni elettorali del Comune” per la lista 2 n. 11 avente contrassegno “Forza

Italia” (modello 302AR), allegato al verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale elettorale, e dell’atto dell’Ufficio Centrale elettorale datato 20.07.2018, acquisito al protocollo comunale al n. 50677 del 23.07.2018, di proclamazione degli eletti al Consiglio Comunale di Torre Del Greco, e per la conseguente correzione del risultato elettorale.

La ricorrente lamenta, in particolare, che il “Prospetto dei voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato alla carica di consigliere comunale in tutte le sezioni elettorali del Comune” per la lista n. 11 avente contrassegno “Forza Italia” (modello 302AR), allegato al verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale elettorale, attribuisce al candidato Gabriele Capuani, in riferimento alla Sezione n. 85, n. 26 voti di preferenza anziché i 6 voti indicati nel verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale della Sezione n. 85.

Con Ordinanza Collegiale n. 1271 del 05.03.2019 codesto TAR ha disposto l’acquisizione delle Tabelle di Scrutinio relativamente alla Sezione n. 85 del Comune di Torre del Greco e, all’udienza pubblica del 04.06.2018, sulle conclusioni di parte, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Con il ricorso in esame la ricorrente deduce la violazione degli artt.69, 72 e 74 del DPR n.570/1960, dell’art.5 del DPR n.132/1993, del D.LGS 267/2000 nonché l’eccesso di potere ed il difetto di istruttoria.

Ciò posto il Collegio, in considerazione della documentazione acquisita a seguito della disposta integrazione istruttoria, ritiene che rivesta carattere assorbente ai fini del rigetto dello spiegato ricorso la circostanza che, in sede di ritrascrizione delle preferenze nel verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale della Sezione n. 85, dall’estratto delle tabelle di scrutinio sono stati sottratti 20 voti espressi in favore del sig. Gabriele Capuani, considerato che quest’ultimo verbale attribuisce al controinteressato solo n. 6 voti in luogo dei n. 26 riportati nelle tabelle di scrutinio, ed atteso che in materia di operazioni elettorali, nel caso di discordanza dei documenti, è data prevalenza alle tabelle di scrutinio rispetto ai verbali di sezione, considerata la funzione meramente certificatoria che il verbale assolve rispetto alle operazioni effettive riportate

nelle tabelle le quali sono compilate contestualmente alle operazioni di spoglio; ora dagli atti è emerso che effettivamente al sig. Capuano erano state scrutinate n. 26 preferenze nella predetta Sezione n. 85, dunque 20 in più rispetto a quanto riportato nel verbale sezionale in cui sono riportati solo n. 6 suffragi.

Deve, con tali premesse, ritenersi che in sede di redazione del verbale successivo allo scrutinio delle preferenze i componenti della Sezione n. 85 non abbiano ritrascritto in modo corretto i voti conseguiti dal sig. Capuano; orbene, questo Organo giudicante presta, in definitiva, adesione a quell'orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, V, 14.4.2016, n.1484 di conferma TAR Puglia, Bari, II, n.1466/2015) secondo il quale, quando vi è una discordanza tra i dati contenuti nelle tabelle di sezione e quelli riportati nel verbale sezionale, la doglianza non attiene al contenuto fidefaciente del verbale ma ad un mero errore di trascrizione, la cui correzione rientra a pieno titolo nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo. Infatti, la circostanza che i verbali in questione, in quanto atti pubblici ai sensi dell'art. 2700 c.c., fanno piena prova sino a querela di falso di quanto il Presidente di seggio, in qualità di pubblico ufficiale, attesta di avere compiuto ed essere avvenuto in sua presenza, non significa, evidentemente, che non possa essere messo in discussione non quanto il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto e da lui compiuto, ma piuttosto l'esattezza dei dati trascritti, da verificare alla luce di altri atti anch'essi facenti parte del procedimento elettorale, ovvero la conformità alle norme di quanto risultante dal verbale.

Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, infatti, è consentito a questo giudice amministrativo di compiere tutti gli accertamenti istruttori ritenuti necessari, nei limiti dei motivi del ricorso proposto, al fine di verificare l'effettiva volontà espressa dal corpo elettorale (cfr. Cons. Stato, V, 9.9.2013, n.4474). Orbene, nel caso di specie il Collegio ritiene la sussistenza di un mero errore materiale, commesso nella trascrizione dei dati relativi alle preferenze rivenienti dallo scrutinio delle schede, errore agevolmente

verificabile attraverso una semplice indagine istruttoria circa il corretto conteggio delle schede stesse.

D'altra parte l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza, o da lui compiuti. Quindi esso prova che la verifica documentale è stata eseguita, ma non fa fede anche delle valutazioni compiute dal pubblico ufficiale sulla documentazione esaminata, dunque neppure esclude la possibilità di errori commessi in tale valutazione; conseguentemente la Sezione ritiene che per mero errore materiale il verbale della Sezione n. 85 attribuisca al controinteressato n. 6 preferenze in luogo delle n. 26 preferenze effettivamente risultanti dalle tabelle di scrutinio.

Da quanto sin qui osservato consegue il rigetto dello spiegato ricorso, alla luce delle risultanze delle tabelle di scrutinio acquisite.

Sussistono i presupposti di legge, anche in considerazione della mancata costituzione in giudizio delle evocate controparti, per dichiarare nulla essere dovuto per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Napoli (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Gabriele Nunziata, Consigliere

Antonella Lariccia, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Antonella Lariccia

IL PRESIDENTE
Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO